



Dal 1° luglio, il limite dell'utilizzo del denaro contante passerà dagli attuali 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**. Questo limite sarà valido fino alla fine del 2021.

Dal 1° gennaio 2022, questo limite diverrà di 999,99 euro.

Questi cambiamenti sono disciplinati dall'art. 49 co. 3-*bis* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18, co. 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale").

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti sopra esposti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi** (persone fisiche o giuridiche).

Il limite di utilizzo del denaro contante, indipendentemente dalla causa o dal titolo, è previsto anche quando il trasferimento è operato con più pagamenti di importi inferiori al limite soprattutto quando questi pagamenti multipli appaiono **artificialmente frazionati** (ex dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per trasferimenti di questo tipo è doveroso ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità citate allineano questa disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, alle violazioni della disciplina in commento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 a 50.000 euro**.

Si è, per altro, previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà di **2.000 euro**.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale passerà a 1.000 euro (art. 63 comma 1-*ter* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L'art. 65 co. 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'**oblazione** di cui all'art.16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione **in misura ridotta**.

La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti.

Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in una soluzione unica. Si ricorda come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il pagamento in denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.



I professionisti, inoltre, sono obbligati a **comunicare** alle Ragionerie competenti territorialmente dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività *ex art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007*. La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 comma 3 del D.Lgs. 231/2007).

Comunque, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dal 1° luglio 2020, commetterà l'illecito in qui in commento, non godrà di alcuna riduzione per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non comunichino l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane di 3.000 euro (art. 63 comma 5 del D.Lgs. 231/2007).

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro